

CODICE DELLA STRADA

DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE CAUSATI DA ANIMALI DOMESTICI INCUSTODITI

Osserva il ricorrente, riprendendo alcune argomentazioni del motivo precedente, che nella specie si sarebbe dovuta applicare anche la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cit. e che la sentenza avrebbe fornito una motivazione contraddittoria in ordine all'esistenza di accessi laterali sulla strada, circostanza da escludere in base alle prove documentali e testimoniali assunte.

(Sez. Sentenza 1 marzo 2017)

INVESTIMENTO. ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO INVESTITORE

Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 104, comma 2, del Regolamento del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Osservano i ricorrenti che, contrariamente a quanto valutato dal CTU, il limite di velocità era di 70 km/h perché, come si evinceva da documentazione fotografica, fino ad

ottanta metri dal punto del sinistro non vi era alcuna intersezione. Il motivo è inammissibile, in quanto esso mira ad una lettura delle risultanze processuali diversa da quella del giudice di merito, invocando un sindacato di merito precluso nella presente sede di legittimità.

(Sez. Sentenze 2 marzo 2017)



RISARCIMENTO DANNI AL TERZO TRASPORTATO IN CASO DI INCIDENTE

La pronuncia è stata impugnata dall'attrice soccombente e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 30 dicembre 2013, ha rigettato l'appello ed ha compensato integralmente le spese del giudizio di gravame.

Ha innanzitutto osservato la Corte territoriale che nella specie era pacifico che la Z. Z. viaggiava a bordo dell'auto condotta dal marito e che aveva per questo riportato lesioni personali.

(Sez. Sentenze 3 marzo 2017)

GUIDA DI VEICOLO SOTTO SEQUESTRO, SI APPLICA IL 213 CDS E NON IL 334 NE' IL 349 CP

La condotta configura l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.s., e non anche la violazione di cui all'art. 334 cod.pen., sul corretto rilievo che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 23 febbraio 2017, n. 8851.

(Sez. Sentenza 7 marzo 2017)

STRAPPA DI MANO LA PENNA DURANTE LA COMPILAZIONE DEL PREAVVISO, CONDANNATO A 30.000€ DI MULTA

I giudici di merito prima, e la Cassazione dopo, hanno invece ritenuto la condotta dell'imputato minacciosa poiché, avvicinandosi all'operatore, gli aveva strappato dalle mani la penna con la quale stava compilando l'avviso di contestazione rivolgendogli parole minacciose - 'che sapeva dove

abitavadi stare attento in quanto gliel'avrebbe fatta pagare' -, con il chiaro intento di opporsi al compimento dell'atto di ufficio in corso.

Da qui la condanna a quattro mesi di reclusione, convertita in 30.000€ di multa.

(Sez. Sentenze 12 marzo 2017)

LICENZA TAXI. UNA MERA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E NON UN ATTO PUBBLICO

A fronte di un tanto i ricorrenti si limitano ad enfatizzare la circostanza che graduatoria era già formata all'atto della presentazione delle dichiarazioni notorie mendaci, ma non confutano l'accertamento che detta graduatoria dei soggetti meramente idonei potesse subire variazioni in dipendenza del punteggio aggiuntivo, previsto appositamente nel bando di concorso.

(Sez. Approfond. 13 marzo 2017)

MANCATO USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI. RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE

Assume la difesa che il fatto, emerso dall'istruttoria testimoniale e dalle consulenze sia del P.M. che di parte privata, che ben quattro veicoli siano riusciti a fermarsi prima dell'arrivo della vettura condotta da Z. Z., dimostrerebbe che la vettura CCC condotta da Y. Y. era ben visibile e che l'impatto era, in conseguenza, evitabile ed escluderebbe il nesso tra la presenza della stessa ferma sulla carreggiata e l'urto da ultimo occorso.

(Sez. Sentenze 20 marzo 2017)

OBBLIGO DI PRUDENZA IN AREA PRIVATA CON PASSAGGIO PUBBLICO

Sotto altro profilo, il ricorrente ha rilevato che i giudici di merito avrebbero pretermesso di analizzare tre, distinti contributi probatori, alla luce dei quali ben diverso sarebbe dovuto essere il criterio guida per la selezione delle condotte antigiuridiche (trattasi della disposizione organizzativa di porre attenzione ai mezzi agricoli in movimento in ragione delle loro caratteristiche tecniche, non disponendo di apparati frenanti e di sistemi di visibilità analoghi ai veicoli abilitati a circolare su strada; della disposizione data agli operai di tenersi - in fase di dismissione di turno - a prudenziale distanza dai mezzi agricoli, evitando interferenze e dando la precedenza a chi era ancora impegnato nella lavorazione; infine, della possibilità di allontanarsi dall'azienda percorrendo una strada alternativa).

(Sez. Sentenze 27 marzo 2017)

VERBALE DI CONTESTAZIONE. EFFICACIA PROBATORIA PRIVILEGIATA

Il ricorrente ritiene che la corte di appello avrebbe voluto salvare quello che definisce il maldestro operato del giudice di primo grado, sostenendo che la rinuncia al teste del PM all'udienza del 21.1.2015 sia una mancata richiesta di esame del teste indicato in lista, pertanto, la richiesta di annullamento della sentenza sul punto e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sarebbero prive di fondamento. Seguendo tale interpretazione apparirebbe, però, incomprensibile il motivo per cui il tribunale, nella propria ordinanza, dichiarò di non ammettere il teste ritenendo il fascicolo già istruito.

(Sez. Sentenze 31 marzo 2017)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

INCARICHI DIRIGENZIALI, LA COMPETENZA E' DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SE SI INVOCA LA ILLEGITTIMITA' DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE

Rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, che si assume non essere conforme a legge perché non lo sono gli atti di macro-organizzazione mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi.

(Sez. Approfond 9 marzo 2017)

INCARICHI DIRIGENZIALI, LA DECADENZA AUTOMATICA E' INCOSTITUZIONALE

Una cessazione automatica, ex lege generalizzata, di incarichi dirigenziali, viola, in carenza di idonee garanzie procedurali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento; infatti, la esistenza di una preventiva fase valutativa risulta essenziale anche per assicurare il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto

motivato che ne consenta comunque un controllo giurisdizionale.

(Sez. Approfond 14 marzo 2017)

LEGITTIMO LICENZIARE IL DIPENDENTE CHE INVIA DOSSIER A PROCURA E PREFETTURA

E' legittimo il licenziamento disciplinare disposto da un Comune nei confronti di un dipendente (nella specie con la qualifica di tecnico comunale responsabile dei lavori pubblici) per avere inviato una memoria difensiva, presentata a giustificazione di quanto oggetto di una precedente contestazione disciplinare, alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e alla competente Soprintendenza ai beni architettonici, circa pretese illegittimità commesse dall'Amministrazione comunale, ritenendo tale comportamento contrario all'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. - da coordinarsi con i principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. -, stante il contenuto della memoria, diretta a gettare discredito sull'Amministrazione stessa.

(Sez. Approfond 21 marzo 2017)

PERSONALE

COMMISSIONE DI CONCORSO, VIETATE AI CONDANNATI

E' illegittima, per violazione dell'art. 35-bis comma 1, lettera a) del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 6 del D.M. n. 96/2016 (recante "requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e

secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità"), la composizione della commissione giudicatrice di un concorso nel caso in cui, a carico di un componente, sia stata emessa una sentenza penale di condanna per reati contro la P.A. (nella specie per il reato di abuso d'ufficio); quest'ultima sentenza di condanna, infatti, rende il componente interessato incompatibile rispetto al ruolo ricoperto, a nulla rilevando che si tratti di sentenza penale non definitiva con sospensione della pena.

(Sez. Sentenze 08 marzo 2017)

CONCORSI, L'ELABORATO E' ANONIMO ANCHE SE HA SOTTOLINEATURE

Non può ritenersi nulla, per violazione della regola dell'anonimato, la prova scritta di un concorso pubblico, nel caso in cui l'elaborato presenti le seguenti particolarità: alcuni spazi vuoti nella c.d. bella copia, il titolo della traccia in maiuscolo sottolineato e il titolo della traccia in minuscolo sottolineato; tali particolarità, infatti, non presentano quei caratteri di anomalia sufficienti a comprovare "in modo inequivoco" l'intenzione dell'autore di rendere conoscibili i propri elaborati alla commissione o a un suo componente.

(Sez. Sentenze 17 marzo)

PUBBLICA SICUREZZA

MANOMISSIONE DEL TACHIGRAFO. RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO

I destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l'art. 437 c.p. punisce chi "omette di collocare impianti, apparecchi o

segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia", mentre l'art. 179 cod. strada solo chi "circola" o "il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto ... che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante", punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.

(Sez. Sentenze 30 marzo 2017)

POLIZIA GIUDIZIARIA

POSSESSO DI TESSERINO DI POLIZIA FOTOCOPIATO, E' REATO

La norma di cui all'articolo 497 ter cod.pen. è stata introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49: l'articolo 1 ter è intervenuto a modificare, mediante previsione aggiuntiva, il D.L. n. 144 del 2005, articolo 10 bis, conv. in L. n. 55 del 2005, ossia il decreto contenente norme urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ed ha inteso punire la detenzione, la fabbricazione e l'uso di segni distintivi dei corpi di Polizia, sul presupposto della potenziale strumentalità di tale condotta rispetto alla consumazione di delitti terroristici.

D'altra parte, la condotta integrata dalla 'detenzione' di segni o contrasegni contraffatti, in uso a corpi di Polizia, prevista nella prima parte del n. 1, è disciplinata unitamente a quella, contenuta nella seconda parte del n. 1 dello stesso articolo 497 ter cod.pen. della detenzione di 'oggetti o documenti che ne simulano la funzione' cioè di oggetti idonei a trarre in inganno sulla funzione tipica del segno imitato.

Sez. Approfond 27 marzo 2017)